



Data di pubblicazione: 11/12/2020

Nome allegato: *LETTERA D'INVITO IMPIANTI ELEVATORI
AVELLINO E CASERTA pubb. docx.pdf*

CIG: Z892F83EB7;

Nome procedura: *Appalto di manutenzione straordinaria degli
impianti elevatori installati negli immobili in:*

Avellino, via Roma n. 17 – matricola AV 253/66;

Caserta – via Arena – loc. S. Benedetto – matr. CE 646/91 – n. 6;

Caserta – via Arena Loc. S. Benedetto – matr. CE 645/91 – n. 7.



A tutti gli Operatori economici sorteggiati mediante portale MePA

Oggetto: Appalto di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori installati negli immobili sedi provinciali INPS, ubicati in:

Avellino, via Roma n. 17 – matricola AV 253/66;

Caserta – via Arena – loc. S. Benedetto – matr. CE 646/91 – n. 6;

Caserta – via Arena Loc. S. Benedetto – matr. CE 645/91 – n. 7.

CIG Z892F83EB7 - CUP F35E20000800005

Premessa.

La presente lettera d'invito e i suoi allegati costituiscono le Condizioni Particolari di Contratto ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto Consip.

Restano valide le regole di cui al Capitolato d'Oneri d'abilitazione a MEPA (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione) e tutti i suoi allegati (Condizioni Generali di Contratto, Regole e sistemi di e-procurement della P.A., Patto di integrità), per la categoria in questione oltre alle indicazioni fornite in corso di affidamento nella specifica R.d.O sulla piattaforma MePa.

In caso di contrasto le Condizioni Particolari di Contratto, sancite con la presente lettera d'invito e i suoi allegati, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto Consip ai sensi dell'art. 2 delle suddette medesime Condizioni Generali.

I requisiti degli operatori economici di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, di partecipazione alla procedura sono attestati attraverso l'abilitazione al MePa per il bando "Lavori di manutenzione: Impianti – OS4 – Classifica I".

I tempi e la modalità di presentazione delle offerte sono analogamente sanciti nella specifica R.d.O. su MePa.

L'affidamento in oggetto è stato autorizzato con determina a contrarre n. 489 dell'11.12.2020 del Direttore regionale Inps Campania e avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2) del Codice, con Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 6, ultimo periodo del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, commi 2 e 4, e 97, comma 2 del predetto Codice.

CIG Z892F83EB7 - CUP F35E20000800005

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Perito Industriale Massimo Buono: mail: massimo.buono@inps.it pec: massimo.buono@postacert.inps.gov.it

Il progetto è stato validato dal R.U.P. in data. 01.12.2020

La documentazione di gara comprende:

la presente Lettera di Invito e i documenti ad essa allegati, costituiti da:

Capitolato speciale d'Appalto;

Elenco prezzi;

Computo metrico estimativo;

Computo oneri di sicurezza;

Duvri rischi standard (All.5);

Domanda di partecipazione (All.1);

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE- All.2);

Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti (all.3);

Dichiarazione dell'impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno (All. 4

Addendum al contratto (all.6);

Dati complementari dell'offerta (all.7).

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 18.00 del giorno 20 dicembre 2020.

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara.

La presente RDO ha per oggetto l'affidamento dell'*Appalto di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori installati negli immobili sedi provinciali INPS, ubicati in:*

1. *Avellino, via Roma n. 17 – matricola AV 253/66;*
2. *Caserta – via Arena – loc. S. Benedetto – matr. CE 646/91 – n. 6;*
3. *Caserta – via Arena - Loc. S. Benedetto – matr. CE 645/91 – n. 7.*

Detti lavori consisteranno nel ripristino funzionalità e rimessa in esercizio dell'impianto ascensore a servizio della Sede di Avellino - Via Roma, 17 - e degli impianti ascensori 646-91 e 645-91 a servizio della Sede di Caserta – Via Arena Loc. San Benedetto con sostituzione del quadro di manovra e collegamenti relativi.

I luoghi di esecuzione dei lavori sono individuati negli immobili, sedi provinciali INPS in Caserta via Arena Località San Benedetto e Avellino via Roma n. 17.

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale, in base alla definizione dell'art. 3 comma 1 lett. qq) del Codice, poiché la sua esecuzione è tale da assicurare la piena fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre eventuali parti. In ogni caso l'importo dei lavori consente la partecipazione anche a micro, piccole e medie imprese.

Nel Capitolato speciale di appalto e negli allegati tecnici al CSA sono dettagliate le prestazioni e le lavorazioni da eseguire completi dei computi metrici estimativi.

La durata è stabilita in 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale generale di consegna dei lavori e degli impianti. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

L'importo a base di gara del presente appalto, al netto degli oneri fiscali, ammonta complessivamente a € 33.696,38 comprensivo dei costi della manodopera, oltre oneri per la sicurezza pari a € 819,63 e delle somme a disposizione dell'Amministrazione, pari a € 3.369,64, entrambi non soggetti a ribasso, per complessivi € 37.885,64, oltre IVA al 22% pari 8.334,84 per un totale di € 46.220,48.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice degli appalti, il valore massimo stimato dell'appalto ammonta a 37.885,64, oltre IVA L'importo di cui sopra comprende i costi della manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato nella misura del 35%.

L'importo stimato dell'appalto, soggetto al ribasso è pari a € 33.696,38 (*diconsi euro trentatremilaseicentonovantasei/38*).

I lavori di manutenzione del presente appalto si compongono esclusivamente delle seguenti lavorazioni:

Categoria lavori: OS 4 – Importo: € 37.885,64

I lavori sono classificati nella seguente categoria:

a. Categoria di opere specialistiche "Manutenzione impianti elevatori" "OS4" – classifica I;

Si precisa che non sussiste obbligo di certificazione SOA in quanto trattasi di categorie di lavoro di importo inferiore a € 150.000,00

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo dell'appalto comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato nella misura percentuale del 35% dell'importo complessivo presunto. Si precisa che l'offerta sarà formalizzata con un unico ribasso percentuale che sarà applicato sugli importi dei prezzi unitari allegati al CSA tra gli atti di gara, con esclusione delle somme a disposizione dell'Amministrazione e degli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza determinate da interferenze, che non sono soggetti a ribasso. Le somme

a disposizione dell'Amministrazione non concorrono alla formazione dell'importo contrattuale.

L'Operatore Economico, nel formulare il ribasso percentuale, dovrà indicare nella scheda d'offerta il costo per l'attuazione delle misure di sicurezza inerenti alla propria organizzazione aziendale.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Istituto.

La contabilizzazione dell'appalto sarà effettuata, ai sensi dell'art. 59, c. 5-bis, del "Codice", a "misura", in base alla definizione di cui all'art. 3, c. 1, lett. eeeee), applicando la percentuale unica di ribasso, offerta in sede di gara ai prezzi unitari dell'elenco prezzi di riferimento elaborati dal Coordinamento tecnico regionale INPS per la Campania.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del Codice, la Stazione appaltante corrisponderà all'Operatore economico aggiudicatario, ove ne faccia richiesta, un'anticipazione pari al 20% (dicesi ventipercento) del valore del contratto, limitatamente ai lavori di manutenzione straordinaria. La misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% (trentapercento) ai sensi dell'art. 207 della legge n. 77/2020. A garanzia dell'anticipazione l'operatore dovrà presentare apposita fideiussione secondo le prescrizioni previste di cui al DM n. 31/2018.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'Appalto verrà effettuato, secondo le modalità di cui all'art. 20 del CSA, nel rispetto dei termini previsti dal d. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie di natura amministrativa e contabile, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (diconsi sessanta) giorni.

Per quanto attiene alla fatturazione trova applicazione l'articolo 17-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di lavori, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "*split payment*"), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Durante il periodo di vigenza contrattuale, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Soggetti ammessi alla gara.

Sono ammessi alla gara gli Operatori economici di cui all'art. 45 comma 1 del Codice, abilitati alla procedura MePa, filtrati tra le imprese direttamente sul portale MEPA con il possesso dei requisiti richiesti. In particolare, quelli costituiti come:

- a) Operatori economici con identità monosoggettiva di cui alle lettere a) [imprenditori individuali anche artigiani, società anche cooperative], b) [consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane], e c) [consorzi stabili], dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- b) Operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti], e) [consorzi ordinari di concorrenti], f) [le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete] e g) GEIE [Gruppo Europeo di Interesse Economico], dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- c) Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45, comma 1, 49 e 83 comma 3 del Codice nonché di quelle prescritte nella presente lettera di invito.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e, in forza dell'articolo 216 comma 14 del Codice, quelle di cui all'art. 92 del Regolamento.

3. Condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare gli Operatori economici abilitati alla procedura MePa che in quanto sorteggiati direttamente sul portale MEPA, abbiano ricevuto apposito invito a partecipare alla RdO in oggetto mediante la piattaforma informatica Acquisti in Rete PA. Tale abilitazione garantisce che gli operatori economici che partecipano non ricadano nelle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti ovvero nelle:

- a. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi della circolare INPS n. 27 del 25.02.2014 in esecuzione della legge n. 190 del 6 novembre 2012, non è ammessa la partecipazione alla gara di Operatori che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo o che -comunque- abbiano attribuito incarichi ad ex dipendenti INPS che siano cessati dal servizio nel triennio antecedente la data di celebrazione della presente procedura e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei loro confronti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

Ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune

potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.

Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, abilitati al MePA, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.

Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19 bis del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48 comma 9 del Codice.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

La verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto è condotta dal MePA in fase di abilitazione, dalla Stazione Appaltante in sede di Richiesta di Offerta e, successivamente, sull'aggiudicatario per conseguire l'efficacia dell'aggiudicazione.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo facoltativo.

La documentazione di gara viene trasmessa direttamente ai concorrenti attraverso la R.d.O. su MePa, firmata digitalmente.

Ciascun Concorrente potrà effettuare un sopralluogo per prendere visione dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori e le forniture, riscontrare le caratteristiche degli impianti, i dati di targa delle apparecchiature, le misure ed ogni altro dato o circostanza atta a determinare la completa previsione di quanto occorrente alla formulazione dell'offerta di ribasso per l'esecuzione degli interventi secondo le previsioni progettuali.

La effettuazione del sopralluogo assistito dovrà essere preventivamente concordata inviando una richiesta formulata esclusivamente a mezzo posta elettronica - da inviare al seguente indirizzo: massimo.buono@inps.it entro e non oltre le ore 12.00 del 15/12/2020. Nella richiesta dovranno altresì essere indicati: nominativo del Concorrente, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo, recapito telefonico/postale, recapiti fax e di posta elettronica ordinaria al fine di consentire l'inoltro della comunicazione della fissazione della data del sopralluogo assistito ove – per motivi tecnici – si verifichi la mancata ricezione di tale comunicazione da parte della utenza PEC del destinatario.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai Concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Ciascun sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante e/o dal direttore tecnico (munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) e/o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo

sottoscritta, munita di copia del documento di identità del delegante. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo dovrà/dovranno altresì esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità.

La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo non potrà/potranno rappresentare più di un'impresa.

Ciascun Operatore potrà effettuare il sopralluogo mediante n. 2 persone al massimo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. 8. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. 9. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La effettuazione del sopralluogo è facoltativa.

6. Chiarimenti.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura preferibilmente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare via PEC al RUP all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: massimo.buono@postacert.inps.gov.it entro le ore 13,00 del giorno 17/12/2020. Resta ferma la facoltà di inoltrare le richieste di chiarimenti tramite la piattaforma MEPA. Non saranno, pertanto, accettate richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le repliche a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, sempre in lingua italiana, entro le ore 18 del giorno 18/12/2020.

Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le repliche alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno trasmesse a tutti gli operatori economici interpellati tramite la piattaforma MEPA nonché, pubblicate in forma anonima ed in lingua italiana sul profilo del committente:

<http://www.inps.it> seguendo il seguente percorso: > Avvisi, bandi e fatturazione (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Procedure Mepa > (a sinistra in basso).

Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* di gara.

7. Modalità di presentazione della documentazione.

La presentazione della documentazione dovrà effettuarsi mediante procedura MePA secondo le Condizioni Generali di Contratto e le Condizioni Particolari di contratto, indicate con la presente lettera di invito.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato od altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata ovvero in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 49, 83, comma 3, 86 e 90 commi 8 e 9 del Codice nonché l'art. 62 del DPR 207/10 in forza del richiamo operato dall'art. 216 co. 14 del Codice.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana ovvero, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, rimanendo ad esclusivo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti ed allegati alla presente lettera d'invito, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Sarà accettata la presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 85 del Codice, in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni richieste per partecipare alla procedura.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al successivo art. 8 del presente documento.

8. Offerte irregolari e soccorso istruttorio.

Nella presente fase della procedura concorsuale attuata su MePA l'operatore economico risulta già abilitato e per la sua abilitazione si rimanda a quanto indicato come soccorso istruttorio nel paragrafo 3 parte B ultimo capoverso del Capitolato d'oneri Consip.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'Allegato A / DGUE, relativi all'ammissione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (nel prosieguo, più brevemente indicato come «CAD»).

9. Comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 della presente lettera d'invito, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma Mepa ovvero all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata ovvero in caso di problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione

appaltante con ogni mezzo alternativo: diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni, in alternativa alle modalità sopra citate, anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al seguente percorso Internet: > Avvisi, bandi e fatturazione (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Procedure Mepa > (a sinistra in basso).

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa anche nei confronti di tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 41, comma 2, lettera b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

10. [Divieto di cessione del contratto, subappalto e avvalimento](#)

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 2 del Codice e dalla Legge 55 del 14 giugno 2019 di conversione del DL 32/2019; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105 comma 8 in caso di subappalto, il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'appaltatore previste dal comma 13 lettere a) e c) del precitato decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 105 del Codice il soggetto aggiudicatario del contratto può affidare in subappalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i lavori compresi nel contratto purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;

Ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del codice l'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi del comma 18 dell'art. 105 del codice l'affidatario che si avvale del subappalto dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'Istituto, qualora sussistano le condizioni indicate dall'art. 105 comma 13 del Codice dei contratti, provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti; in caso contrario è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del codice l'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali eventualmente richiesti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE/Dichiarazione, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. Cauzioni e garanzie richieste.

Per effetto dell'art.1, comma 4, della legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L.76/2020, c.d. Decreto semplificazioni, non sarà richiesta la garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore del contratto posto a base di gara, prevista dall'art. 93 del Codice.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice nonché dall'art. 9 del CSA;
- b) fideiussione a garanzia dell'anticipazione, ove richiesta dall'operatore, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 35 comma 18 del Codice;
- c) polizza assicurativa per i rischi di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi, per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 103 comma 7 del Codice e in conformità agli schemi 2.3 del D.M. 123/2004, con i seguenti massimali:
- d) Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.
 - a. Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei: (importo di aggiudicazione dei lavori)
 - b. Partita 2 Opere ed impianti preesistenti (euro 500.000,00) (cinquecentomila/00) massimo indennizzo;

- e) Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere. Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, per un massimale assicurato non inferiore a euro 500.000,00 (diconsi euro CINQUECENTOMILA/00).

12. Pagamento a favore dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, per l'appalto in oggetto non è previsto il pagamento del contributo in favore dell'A.N.A.C..

13. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa.

I concorrenti devono essere iscritti, a pena di esclusione dalla gara, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali (cfr. art. 12, l. 22 maggio 2017 n. 81), secondo le prescrizioni di cui all'art. 83 del Codice, laddove tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto. È previsto che l'iscrizione sia per attività coerenti con quelle oggetto della procedura bandita.

Le ditte partecipanti, invitate alla RDO sono state selezionate in base al possesso della certificazione SOA OS 4 classifica I.

14. Criterio di aggiudicazione.

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del Codice espresso mediante percentuale unica in ribasso sui prezzi unitari dell'elenco prezzi a base di gara.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 e della Legge 11 settembre 2020 n. 120, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque."

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno produrre entro le ore 18.00 del 20 dicembre 2020 la seguente documentazione, secondo le indicazioni riportate nella RDO MePa.

"A - Documentazione amministrativa";

"B - Offerta economica".

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative od espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara, ed in tali eventualità non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio.

16. Contenuto della Busta "A- Documentazione amministrativa".

Qualunque sia la idoneità monosoggettiva ovvero plurisoggettiva di partecipazione dell'Operatore alla presente procedura di gara, nella sezione "Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita la seguente documentazione

A. Documentazione amministrativa

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire, attraverso la piattaforma MePA, caricandola nell'apposita sezione, la documentazione amministrativa sottoscritta digitalmente.

La suddetta documentazione è costituita dalla domanda di partecipazione, dal DGUE, dalla "Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti", dalla documentazione a corredo, nonché dalla documentazione e dalle dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati in relazione alle diverse forme di partecipazione.

I documenti contenuti nella documentazione amministrativa non potranno fare alcun riferimento all'offerta economica, a pena di esclusione.

A.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente, secondo il modello di cui all'allegato 1 alla presente Lettera di Invito, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario e aggregazione di imprese di rete, il concorrente fornisce per ciascuna impresa i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede legale), il ruolo (mandataria/mandante; capofila/consorziata), le parti della prestazione che saranno eseguite nonché le quote di partecipazione e di esecuzione.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19 del d.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta, del valore di Euro 16,00, dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., C.F.); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una

mandante/consorziata e, in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice medesimo, i dati sono quelli del consorzio o di una consorziata esecutrice;

dei dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5: INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Regionale Campania, Via Medina n. 61 – 80133 Napoli, C.F. 80078750587);

del codice ufficio o ente (campo 6: UFFICIO o ENTE con codice TNL relativo all'Ufficio delle Entrate di ROMA);

del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Procedura di gara per l'affidamento del "Appalto Lavori di manutenzione straordinaria impianti ascensori Sedi di Avellino - Via Roma, 17 e di Caserta – via Arena; stabili adibiti a Sedi Provinciali"

In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune/mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, entro il termine di presentazione dell'offerta, attraverso il Sistema, copia informatica dell'F23.

A.2 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE (Allegato 2) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Per ciascuna ausiliaria, il concorrente allega:

- DGUE, firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori informazioni rilevanti (Allegato 3), firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria;
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, resa preferibilmente secondo il modello dell'Allegato 4 (Dichiarazione impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno) e sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice resa preferibilmente secondo il modello dell'Allegato 4 (Dichiarazione impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno) e sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale del contratto di avvalimento o copia autentica del medesimo, sottoscritto digitalmente da soggetti muniti di poteri idonei a rappresentare il concorrente e l'impresa ausiliaria, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'Appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D del DGUE, fatta eccezione per la parte in cui è richiesta l'indicazione della terna di cui all'art. 105, comma 6, del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 della presente Lettera di Invito.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A, per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 della presente Lettera di Invito;
- la sezione C, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 della presente Lettera di Invito;
- la sezione D, per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.2 lett. b) e c) della presente Lettera di Invito.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente, oltre che dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario di concorrenti, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, ciascuno dei quali dovrà compilare il proprio DGUE con le informazioni richieste dalle parti da II a VI, ponendo particolare attenzione alla Parte II, Informazioni sull'operatore economico, Sezione A – Forma della partecipazione, specificando il tipo di raggruppamento, consorzio o altro;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle imprese consorziate designate esecutrici.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito.

A.3 Dichiarazioni integrative al DGUE

Ciascun operatore, obbligato ai sensi del paragrafo precedente a compilare il DGUE, è tenuto altresì a rendere le dichiarazioni contenute nell'Allegato 3 (Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti), ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

In caso di ricorso all'avvalimento, l'ausiliaria è tenuta a rendere tutte le dichiarazioni contenute nell'Allegato 4 e, limitatamente alla Sezione C "Ulteriori informazioni rilevanti", quelle relative ai punti 1, 5, 9, 13, 16, 24, 25, 26 e 27.

A.4 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016: non richiesto in quanto trattasi di procedura di importo inferiore a € 40.000,00 per la quale è stato assunto un CIG in forma semplificata;

A.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del Servizio ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del Servizio ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - o copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - o dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - o dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
 - o copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
 - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del Servizio, ovvero della percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
 - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del Servizio ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

17. Contenuto della Busta B "Offerta economica".

Nella sezione "Economica" dovrà essere inserito, oltre al modello di offerta economica "fac-simile di sistema" disponibile sul portale MePA, anche il Modello Allegato 5 "Dati complementari dell'offerta" firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore o da un suo procuratore, riportante necessariamente una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso unico percentuale di cui al paragrafo 14 della presente lettera di invito offerto per l'esecuzione dei lavori, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere.

La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei propri costi della manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice e l'indicazione dell'incidenza delle spese generali relative all'appalto, espressa in percentuale;

Nel caso di Operatori con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto I del precedente articolo 16

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Si precisa che non saranno ammesse - e verranno pertanto escluse - le offerte plurime, condizionate, alternative, indeterminate, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In caso di discrepanza tra l'importo in cifre e quello in lettere è valido l'importo più vantaggioso per l'amministrazione ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. n. 827/1924.

In caso di discrepanza tra il ribasso unico percentuale riportato nell'allegato 5 "Dati complementari dell'offerta" e il ribasso unico percentuale riportato nel modello di offerta economica "fac-simile di sistema" disponibile sul portale Mepa, prevarrà quest'ultimo.

I valori offerti dovranno essere espressi in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a 2 (*diconsi due*). In caso di indicazione di un ribasso percentuale recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, con semplice troncamento e senza procedere ad alcun arrotondamento.

L'offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Operatore, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

18. Procedura di aggiudicazione.

La procedura di aggiudicazione della gara avverrà secondo le regole, le modalità e i tempi stabiliti nel MePA per la specifica categoria e per la specifica R.d.O..

In data da comunicarsi a tutti i concorrenti ammessi alla gara, il R.U.P. o la commissione giudicatrice provvederà, in seduta pubblica, al sorteggio del criterio da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia dell'offerta, di cui al comma 2, dell'art. 97 del Codice.

Il sorteggio verrà effettuato con le modalità indicate sul "Manuale d'uso del Sistema di *e-Procurement* per le Amministrazioni – MePA – Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso", aggiornato al 19 luglio 2017.

La Stazione Appaltante procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a cinque.

L'Amministrazione procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 5 (diconsi cinque).

Si procederà poi all'apertura delle offerte economiche ed al conseguente esame delle stesse.

All'esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria finale e si decreterà la proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Operatore che ha presentato la migliore offerta.

Formulata la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, l'istituto potrà richiedere all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione. A tal fine l'istituto potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare che i costi della manodopera indicati dall'aggiudicatario nella propria offerta economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.

L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 11).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente.

19. Ulteriori disposizioni.

Si precisa che tutti i documenti presentati dagli operatori economici concorrenti sulla piattaforma MePA dovranno essere firmati digitalmente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, è facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico.

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 ultimo periodo del Codice l'offerta vincolerà l'Operatore aggiudicatario per almeno 180 (diconsi centoottanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dal termine indicato nella presente lettera d'invito per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Operatore aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 60 (diconsi sessanta) giorni naturali consecutivi che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, secondo quanto

stabilito all'art. 32, comma 7 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono interamente poste a carico dell'Operatore risultato aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32 comma 12 del Codice la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito della eventuale approvazione degli altri controlli previsti dalle norme proprie della Stazione appaltante.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 85, comma 5, del Codice e dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, e secondo quanto previsto dal comunicato A.N.A.C. del 08 novembre 2017, ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell'aggiudicazione dell'appalto, nelle precedenti fasi della procedura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al controllo della veridicità e sostanza delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.

La Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'Appaltatore, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del D. lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

20. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Napoli rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

21. Trattamento dei dati personali.

La Stazione Appaltante procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal Regolamento Europeo n. 679/ 2016 (di seguito RGPD) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e ss.mm.ii., recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito, più brevemente indicato come Codice Privacy), nella misura in cui non contrasti con il RGPD.

Con la sottoscrizione per accettazione della presente, l'Appaltatore autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto.

Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS. Incaricato del trattamento è il P.I. Massimo Buono, in qualità di RUP, il cui profilo è stato attivato nell'ambito del sistema AVCPASS.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE REGIONALE

Maria Giovanna De Vivo

Allegati:

Capitolato speciale d'Appalto;

Elenco prezzi;

Computo metrico estimativo;

Computo oneri di sicurezza;

Duvri rischi standard (All.5);

Domanda di partecipazione (All.1);

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE- All.2);

Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti (all.3);

Dichiarazione dell'impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno (All. 4);

Addendum al contratto (all.6);

Dati complementari dell'offerta (all.7).